



Comune di Triggiano

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. **20** DEL **29/10/2012**

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2012.

L'anno **duemiladodici**, il giorno **ventinove** del mese di **ottobre**, alle ore **17:31**, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Il **Sig. Isidoro Milillo**, nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale, assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, di Prima convocazione in sessione Straordinaria risultano presenti (P) ed assenti (A) i seguenti Consiglieri comunali:

N.	Nominativo	Pres.	Ass.
1	DENICOLO' VINCENZO	P	
2	MILILLO ISIDORO	P	
3	RUTA ANTONIETTA		A
4	SCHINO GIUSEPPE	P	
5	DELMEDICO VITO NICOLA	P	
6	CARBONARA VITO		A
7	PEPE ELENA	P	
8	PERRELLI VITO	P	
9	LOMBARDI ROCCO	P	
10	BATTISTA MAURO	P	
11	VOLPE DANIELE	P	
12	NEGLIA PASQUALE VITO CLAUDIO	P	
13	LASALANDRA VITO ANTONIO		A
14	CALISI GIUSEPPE	P	
15	MASTROMARINO MATTEO	P	
16	ALLEGRETTI FRANCESCO	P	
17	MAURODINOIA ANNA		A

PRESENTI: 303

ASSENTI: 4

Assessori presenti: PALELLA RAFFAELLA, PANICO LUIGI, MAURO MAURO

Partecipa il Segretario Generale **Guglielmi dott.ssa Anna Maria**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

Il Presidente del Consiglio Comunale ricorda la morte del militare italiano del corpo degli Alpini avvenuta in Afghanistan il 25 ottobre u.s. Si osserva un minuto di silenzio.

Entra il consigliere Carbonara. Presenti: 14. Assenti: 3 (Ruta, Lasalandra, Maurodinoia).

Il Presidente del Consiglio Comunale introduce il primo argomento posto all'o.d.g.: *Approvazione aliquote I.M.U. 2012.*

Relaziona l'Assessore al Bilancio Mauro.

Il consigliere Perrelli lamenta di non aver avuto il tempo necessario per proporre emendamenti, in quanto, seppure la documentazione relativa è pervenuta in Commissione Finanze, la stessa è stata convocata a ridosso della seduta consiliare. In queste condizioni non è possibile, per la minoranza, essere propositiva. Richiama l'incertezza normativa in cui si opera, ma ritiene che effettuando qualche simulazione si sarebbe potuto operare qualche scelta più coraggiosa, ad esempio abbassando l'aliquota sulla prima casa, o adottando misure in favore dell'imprenditoria triggianese. Sottolinea come, durante i lavori della Commissione Finanze, anche un consigliere di maggioranza abbia ipotizzato interventi sulle aliquote, ma per il futuro, in prospettiva 2013. Si augura che la maggioranza si impegni in tal senso. Motiva il suo voto negativo sul provvedimento in Commissione solo in relazione a quella mancanza di coraggio già menzionata, anche se non ritiene negativo che si siano mantenute invariate le aliquote fissate dalla legge senza aumentarle, visto ciò che succede in altri Comuni.

Il consigliere Neglia apprezza l'intervento del consigliere Perrelli per il suo equilibrio, considerati i tempi difficili nei quali si è chiamati ad amministrare la cosa pubblica. Ritiene che occorra intercettare la maggior parte dei finanziamenti comunitari, nonché semplificare quanto più possibile i procedimenti amministrativi, in particolare in materia urbanistica. Ritiene, altresì, che non ci si debba far prendere dallo sconforto e prendere atto che quanto meno si è riusciti a non aumentare le aliquote. Per il prosieguo, occorre però impostare una vera e propria politica fiscale.

Il consigliere Volpe anticipa la sua astensione perchè, come riferito in Commissione, avrebbe preferito un maggiore impegno nella lotta contro l'evasione fiscale, come suggerito dallo stesso Collegio dei Revisori dei Conti.

Il consigliere Schino apprezza tutti gli interventi dei consiglieri, e propone di istituire un gruppo di lavoro in merito alla lotta contro l'evasione, sulla base del principio "pagare tutti per pagare meno".

Entra il consigliere Ruta. Presenti: 15. Assenti: 2 (Lasalandra, Maurodinoia).

Replica l'Assessore Mauro, chiarendo alcune questioni. In particolare, sottolinea l'esigenza di procedere con cautela ed equilibrio in quanto, se l'Amministrazione avesse avuto più certezze nei dati di partenza forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, avrebbe potuto compiere scelte diverse, più orientate in favore dei nuclei familiari più deboli e delle categorie produttive.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti il provvedimento, che ottiene il seguente risultato:

- presenti: 15;
- assenti: 2 (Lasalandra, Maurodinoia);
- votanti: 13;
- voti favorevoli: 10;
- voti contrari: 3 (Carbonara, Pepe, Perrelli);
- astenuti: 2 (Volpe, Calisi).

Il Presidente del Consiglio Comunale passa alla votazione per l'immediata esecutività, che ottiene il seguente risultato:

- presenti: 15;
- assenti: 2 (Lasalandra, Maurodinoia);
- votanti: 13;
- voti favorevoli: 10;
- voti contrari: 3 (Carbonara, Pepe, Perrelli);
- astenuti: 2 (Volpe, Calisi).

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI la relazione dell'Assessore Mauro e gli interventi dei consiglieri che si sono succeduti, come da resocontazione in atti;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13 D.L. 201/2011, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

ESAMINATA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le

aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 9, comma 3, lett. a) del D.L. n. 174/2012, il quale consente *espressamente* ai comuni di approvare la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione IMU entro il 31 ottobre 2012;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 02/08/2012 con il quale si differiva il termine di approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per il 2012 alla data del 31/10/2012;

PRESO ATTO che l'art. 13, comma 12 bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4 del D.L. 16/2012, stabilisce che "... con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012.";

RICHIAMATO il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta, alla modifica dell'aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i terreni;

DATO ATTO CHE:

- *presupposto dell'imposta* è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;

- *soggetti passivi* sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- è riservata allo Stato una quota dell'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo ed delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, l'aliquota di base. Tale quota è calcolata senza tenere conto delle detrazioni previste dall'art. 13 citato e delle detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Comune;

- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce *abitazione principale* l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare

dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità' ad uso abitativo;

- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

- in base all'art. 4, comma 12 quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;

CONSIDERATO che:

- a seguito dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria i contribuenti non sono più tenuti al pagamento dell'IRPEF dovuta per i redditi fondiari degli immobili non locati e delle relative addizionali, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 23/2011;

- in base all'art. 13, comma 12 bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, i comuni iscrivono, per il 2012, nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune;

PRESO ATTO che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 04/09/2012 si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2012 con previsione di entrata da Imposta Municipale Propria per € 4.163.863,00 in base agli importi inizialmente stimati dal Dipartimento delle Finanze del MEF;

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 09/10/2012 si è provveduto ad approvare il provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con rimodulazione delle previsioni di entrata da Imposta Municipale Propria in € 3.782.205,00, come da nuova definizione della stima comunicata dal Dipartimento delle Finanze del MEF;

CONSIDERATO che, ad oggi, permangono gli equilibri di bilancio in base alle stime di entrata formulate dal Ministero su gettito IMU ad aliquote e detrazioni standard;

RITENUTO opportuno confermare le aliquote per l'imposta municipale propria per il 2012 come segue:

- aliquota prevista per *l'abitazione principale e relative pertinenze*, di cui all'art. 13 comma 7, del D.L. 201/2011: 0,40%;

- aliquota di base prevista per gli *immobili non produttivi di reddito fondiario*, di cui all'art. 13 comma 9, del D.L. 201/2011: 0,76%;
- aliquota di base prevista per gli *immobili posseduti da soggetti IRES*, di cui all'art. 13 comma 9, del D.L. 201/2011: 0,76%;
- aliquota di base prevista per gli *immobili locati*, di cui all'art. 13 comma 9, del D.L. 201/2011: 0,76%;
- aliquota prevista per i *fabbricati rurali ad uso strumentale*, di cui all'art. 13 comma 8, del D.L. 201/2011: 0,20%;
- aliquota prevista di base prevista per *altri immobili*, di cui all'art. 13 comma 6, del D.L. 201/2011: 0,76%;

RITENUTO, inoltre, opportuno confermare la detrazione di € 200,00 prevista per l'abitazione principale di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, oltre che la maggiorazione a tale detrazione definita in € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00;

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 06/04/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

VISTE le risultanze della seduta della 4^a Commissione Consiliare permanente;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente Responsabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.i.m.;

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, di cui all'art. 239 comma 1 lett. b) D.Lgs. 267/2000,

come modificato dal D.L. 174/2012;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con le votazioni il cui esito è sopra riportato

DELIBERA

1) la premessa si intende qui trascritta quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di stabilire le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria 2012:

- aliquota prevista per *l'abitazione principale e relative pertinenze*, di cui all'art. 13 comma 7, del D.L. 201/2011: 0,40%;
- aliquota di base prevista per gli *immobili non produttivi di reddito fondiario*, di cui all'art. 13 comma 9, del D.L. 201/2011: 0,76%;
- aliquota di base prevista per gli *immobili posseduti da soggetti IRES*, di cui all'art. 13 comma 9, del D.L. 201/2011: 0,76%;
- aliquota di base prevista per gli *immobili locati*, di cui all'art. 13 comma 9, del D.L. 201/2011: 0,76%;
- aliquota prevista per i *fabbricati rurali ad uso strumentale*, di cui all'art. 13 comma 8, del D.L. 201/2011: 0,20%;
- aliquota di base prevista per *altri immobili*, di cui all'art. 13 comma 6, del D.L. 201/2011: 0,76%;

3) di confermare la *detrazione di € 200,00* prevista per *l'abitazione principale* di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, oltre che la *maggiorazione* a tale detrazione definita in € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00;

4) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 6/04/2012;

5) di dare atto che, per tutto quanto non stabilito dal presente provvedimento, si applicano le norme di legge previste in materia;

6) di dichiarare, con separata votazione, il cui esito è sopra riportato, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

La presente deliberazione è stata firmata digitalmente dall'Ufficiale Verbalizzante ed è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale Informatico dal 08/11/2012 e vi resterà per 15gg, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva nella medesima data di pubblicazione all'albo pretorio informatico, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guglielmi dott.ssa Anna Maria
(Firma apposta digitalmente)
